

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO DELLA S.S. OLBIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LA GARA AL DI FUORI DELLA REGIONE DI APPARTENENZA;**
 - **AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE**
- **SEGUITO GARA OLBIA CALCIO FEMMINILE/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 28.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Olbia Calcio Femminile di Olbia:

- elimina l'obbligo di disputare fuori dalla regione una gara effettiva;
- riduce la sanzione dell'ammenda a €1.500,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO DELL'ATALANTA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**
- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA**
 - **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALLA CALCIATRICE MONICA GAMBA**
INFLITTE SEGUITO GARA ATALANTA/BRESCIA DEL 24.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Femminile di Almenno San Salvatore (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL’A.S.D. CARPISA YAMAMAY NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE PIRONE VALERIA SEGUITO GARA OLBIA/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 28.4.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Carpisa Yamamay Napoli di Napoli riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Pirone Valeria a 2 giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete